

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 maggio 1998

recante seconda modifica della decisione 93/42/CEE relativa a garanzie supplementari per quanto riguarda la rinotracheite bovina infettiva per i bovini destinati a Stati membri o a regioni di Stati membri indenni dalla malattia, con riferimento alla Svezia, e che modifica la decisione 95/109/CE

[notificata con il numero C(1998) 1355]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(98/362/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 64/432/CEE⁽¹⁾ del Consiglio, del 26 giugno 1964, modificata e aggiornata da ultimo dalla direttiva 97/12/CE⁽²⁾ relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina, in particolare l'articolo 9, paragrafo 3 e l'articolo 10, paragrafo 2,

considerando che con la decisione 95/71/CE⁽³⁾ della Commissione è stato approvato un programma di eradicazione della rinotracheite bovina infettiva (IBR) in Svezia; che il programma è risultato efficace ai fini dell'eradicazione della malattia in Svezia;

considerando che per garantire che il programma IBR consegua risultati positivi e si concluda con successo, la decisione 95/109/CE⁽⁴⁾ della Commissione ha accordato alla Svezia talune garanzie supplementarie;

considerando che la Svezia ritiene il suo territorio indenne dalla rinotracheite bovina infettiva ed ha presentato alla Commissione documenti giustificativi al riguardo;

considerando che le autorità svedesi applicano ai trasporti nazionali di bovini norme almeno equivalenti a quelle previste nella presente decisione;

considerando che la decisione 93/42/CEE⁽⁵⁾ della Commissione, modificata dalla decisione 94/962/CEE⁽⁶⁾, prevede garanzie supplementari, per quanto riguarda la rinotracheite bovina infettiva, per i bovini destinati alla Danimarca e alla Finlandia;

considerando che è opportuno proporre talune garanzie supplementari per confermare i progressi compiuti in Svezia; che è pertanto opportuno modificare la decisione in parola per offrire le medesime garanzie alla Svezia;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato alla decisione 93/42/CEE è sostituito dall'allegato alla presente decisione.

Articolo 2

La seconda riga dell'allegato alla decisione 95/109/CE è soppressa.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 maggio 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 121 del 29. 7. 1964, pag. 1977/64.

⁽²⁾ GU L 109 del 25. 4. 1997, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 59 del 17. 3. 1997, pag. 33.

⁽⁴⁾ GU L 79 del 7. 4. 1995, pag. 32.

⁽⁵⁾ GU L 16 del 25. 1. 1993, pag. 50.

⁽⁶⁾ GU L 371 del 31. 12. 1994, pag. 27.

ALLEGATO

Stato membro	Regione
Danimarca	Tutte le regioni
Finlandia	Tutte le regioni
Svezia	Tutte le regioni